

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 369 TFT 35

### DEL 03 MAGGIO 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 03 maggio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n° 520/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. TRECSTAGNI

Sig. SEBASTIANO CUTULI (presidente all'epoca dei fatti)

N° 6 calciatori tesserati per la U.S.D. Trecastagni, all'epoca dei fatti.

Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/03/2016 prot. 10387/273 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

In sede di conclusione indagini il calciatore sig. Giuseppe Enrico D'Arrigo ha fatto pervenire un certificato di idoneità rilasciato in data 31/01/2015. Tuttavia il predetto, già in possesso di un certificato medico scaduto l'11/09/2014, nell'intertempo ha preso parte attiva a ben nove gare, senza essere in possesso di alcuna idoneità.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Trecastagni;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Sebastiano Cutuli;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Diego Consalvo, Luigi Di Stefano, Riccardo Gerbino, Giuseppe Ernesto D'Arrigo, Alessandro Morina e Giuseppe Pistorio, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Diego Consalvo, Luigi Di Stefano, Riccardo Gerbino, Giuseppe Ernesto D'Arrigo (nei limiti sopra indicati), Alessandro Morina e Giuseppe Pistorio, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a carico della U.S.D. Trecastagni;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Sebastiano Cutuli;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Diego Consalvo, Luigi Di Stefano, Riccardo Gerbino, Giuseppe Ernesto D'Arrigo, Alessandro Morina e Giuseppe Pistorio, tesserati per l'U.S.D. Trecastagni all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n° 521/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. STEFANESE CALCIO

Sig. ARCANGELO CASCIO (presidente all'epoca dei fatti)

N° 3 calciatori tesserati per la A.S.D. Stefanese, all'epoca dei fatti.

Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 29/03/2016 prot. 10231/272 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Ad eccezione del calciatore sig. Paolo Villafranca, che ha fatto pervenire nei termini copia del proprio certificato di idoneità valido fino al 22/07/2015, le altre parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta.

Nessuno è sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento e, rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale per quanto riguardante il calciatore sig. Paolo Villafranca, ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Stefanese Calcio;  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Arcangelo Cascio;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Santo Scarpinato e Giuseppe Tarantino, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Santo Scarpinato e Giuseppe Tarantino, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Va di contro prosciolto il calciatore sig. Paolo Villafranca, che ha prodotto valida certificazione medica di idoneità per la stagione sportiva in argomento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Stefanese Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Arcangelo Cascio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Santo Scarpinato e Giuseppe Tarantino, tesserati per l'A.S.D. Stefanese Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03 maggio 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**